Ricorso del signor André Hecq contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 30 luglio 1998

IT

(Causa T-119/98)

(98/C 312/42)

(Lingua processuale: il francese)

Il 30 luglio 1998, il signor André Hecq, residente in Bonlez (Belgio), con l'avv. Lucas Vogel, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Christian Kremer, 6, rue Heinrich Heine, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione implicita, che si ritiene sia intervenuta il 6 maggio 1998, di rigetto del reclamo da lui presentato il 5 gennaio 1998 con cui veniva impugnata la decisione 17 ottobre 1997 di liquidazione dell'indennità assegnatagli per la missione da lui compiuta ad Ispra, tra il 16 e il 20 settembre 1997;
- condannare la convenuta alle spese del giudizio, ai sensi dell'art. 69, n. 2 del regolamento di procedura, nonché alle spese indispensabili sostenute ai fini del procedimento e, in particolare, alle spese di elezione di domicilio, di spostamento e di soggiorno, nonché agli onorari di avvocato ai sensi dell'art. 73 B dello stesso regolamento.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, dipendente di grado B 1, è attualmente distaccato, nella sua qualità di segretario politico di un' organizzazione sindacale professionale. Nel corso di una riunione plenaria del comitato centrale del personale ad Ispra, il ricorrente ha ricevuto un ordine di missione per un periodo di cinque giorni. Dopo il compimento di tale missione, il ricorrente ha presentato una domanda di rimborso delle spese di missione. Cionondimeno, l'ufficio «missione» della DG IX ha fatto un conteggio delle spese in cui si assegnavano al ricorrente solo quattro giorni e mezzo di indennità giornaliera di missione.

Il motivo unico del presente ricorso è dedotto dalla violazione delle disposizioni degli artt. 12 e 13 dell'allegato VII allo Statuto, in quanto, per la missione compiuta dal ricorrente, l'amministrazione gli ha concesso solo un'indennità giornaliera di quattro giorni e mezzo invece di cinque.

Ricorso della Taurus Beteiligungs-GmbH & Co KG contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 31 luglio 1998

(Causa T-121/98) (98/C 312/43)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 31 luglio 1998, la Taurus Beteiligungs-GmbH & Co KG, con sede in Ismaning (Repubblica federale di Germania), rappresentata dagli avv.ti Dottor Ferdinand Hermanns e Dottor Alexander Ritvay, del foro di Meerbusch/Berlino (Repubblica federale di Germania), con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Loesch & Wolters, 11, rue Goethe, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- Annullare la decisione della Commissione 27 maggio 1998, nel testo notificato il 2 giugno 1998, relativa ad un procedimento ai sensi del regolamento del Consiglio n. 4064/89, in materia di controllo delle fusioni (procedimento n. IV/M.993 Bertelsmann/Kirch/Premiere);
- 2. condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'annunciata fusione realizzata mediante acquisizione del controllo comune delle imprese CLT-UFA SA e Taurus Beteiligungs-GmbH & Co KG da parte delle imprese Premiere Medien GmbH & Co KG, BetaDigital Gesellschaft für digitale Fernsehdienste mbh e BetaResearch Gesellschaft für Entwicklung und Vermarktung digitaler Infrastrukturen mbh veniva dichiarata incompatibile con il mercato comune e con il funzionamento del Trattato sullo spazio economico europeo, ai sensi dell'art. 8, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064 (nel testo vigente) dalla decisione della Commissione 27 maggio 1998, ora impugnata (nel testo notificato il 2 giugno successivo). Secondo la Commissione, tale fusione condurrebbe alla creazione o al rafforzamento di una posizione dominante sul mercato che costituirebbe notevole ostacolo ad un'utile concorrenza in una rilevante parte della Comunità.

La ricorrente deduce anzitutto la violazione di disposizioni relative a requisiti formali sostanziali: la convenuta avrebbe violato il principio dell'accertamento obiettivo dei fatti, in quanto, già prima dell'avvio del procedimento vero e proprio, avrebbe maturato una decisione in senso negativo, senza acquisire sufficiente conoscenza dei fatti. Inoltre, sarebbe violato il diritto della ricorrente ad accedere agli atti, in quanto le sarebbe stata consentita solamente una visione parziale del fascicolo e le sarebbe stato concesso al riguardo un periodo di tempo insufficiente. I fatti sarebbero stati inoltre acclarati, sotto molteplici aspetti, in modo insufficiente. Con la richiesta di procedere ad una determinata soluzione tecnica nell'ambito della televisione digitale la convenuta avrebbe oltrepassato i propri poteri ed avrebbe cercato di imporre modificazioni della struttura del mercato che andrebbero ben al di là dell'oggetto del procedimento relativo alla fusione.

In secondo luogo, sarebbe violato il regolamento n. 4064/89: non sussisterebbero i presupposti per vietare la fusione Bertelsmann/Kirch/Premiere/DF1/DSF, in quanto tale fusione non realizzerebbe una modificazione della posizione di mercato delle dette imprese. Anche il divieto di procedere alla fusione con BetaDigital sarebbe illegittimo, al pari di quello relativo alla fusione con BetaResearch. Tale divieto sarebbe inoltre privo della necessaria motivazione ai sensi dell'art. 190 del Trattato CE.

IT

In terzo luogo la ricorrente sostiene che la convenuta avrebbe dovuto approvare la fusione quantomeno dopo che le parti interessate dalla fusione medesima si erano dichiarate disposte ad accogliere richieste che avrebbero consentito ed incentivato qualsiasi concorrenza da parte di terzi sia nel settore tecnico sia in quello dei diritti relativi ai programmi.

## Ricorso del signor Claude Bochu contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 2 agosto 1998 (Causa T-123/98)

(98/C 312/44)

(Lingua processuale: il francese)

Il 2 agosto 1998 il signor Claude Bochu, residente a Bruxelles, con gli avv.ti Jean-Noël Louis, Véronique Leclercq, Ariane Tornel e Françoise Parmentier, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la Fiduciaire Myson SARL, 30, rue de Cessange, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione recante nomina del ricorrente come dipendente in prova, nella parte in cui stabilisce il suo inquadramento nel grado 7, primo scatto;
- condannare la convenuta alle spese, comprese le spese per la difesa nella fase precontenziosa.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, ex agente temporaneo di grado B 3, nominato nella categoria A in esito al concorso interno COM/A/16/93, contesta la decisione dell'APN di inquadrarlo nel primo scatto del grado A 7.

Egli osserva preliminarmente che la decisione impugnata fa riferimento, nei «considerando», agli artt. 1, 2, 4, 29, 30, 31, 32 e 34 dello Statuto. Quindi essa non farebbe ufficialmente richiamo all'art. 46, n. 3, dello Statuto, malgrado sia questa l'unica disposizione che si applica ai dipendenti che accedono a una categoria superiore dopo aver superato un concorso. Di conseguenza, secondo il ricorrente, o la Commissione si è avvalsa di detta disposi-

zione ed è tenuta a precisare le ragioni della sua applicazione nei confronti del ricorrente, il quale, partendo dallo status di agente temporaneo, è entrato per la prima volta a far parte del «corpo» dei dipendenti di ruolo, oppure ha applicato gli artt. 31 e 32 dello Statuto e le incombe quindi il dovere di precisare le ragioni del suo rifiuto di valorizzare in qualsivoglia maniera l'esperienza professionale di circa 13 anni maturata dal ricorrente prima della nomina in ruolo.

A sostegno della sua domanda il ricorrente deduce i seguenti motivi:

- Violazione degli artt. 4, 7, 31 e 32 dello Statuto in quanto, secondo la giurisprudenza comunitaria, l'art. 32 dello Statuto disciplina la posizione dell'agente ammesso per la prima volta nella categoria dei dipendenti di ruolo della Comunità, a seguito di un procedimento di assunzione. Per contro, l'art. 46 dello Statuto, in base al quale la decisione impugnata risulta essere stata adottata, mirerebbe a disciplinare la promozione di dipendenti già nominati in pianta stabile.
- Violazione dell'obbligo di motivazione sancito dall'art. 25 dello Statuto. Nella fattispecie tale motivazione sarebbe a fortiori necessaria se si considera che, inizialmente, al procedimento per la copertura del posto di cui trattasi erano stati ammessi i dipendenti di grado A 4 e che la convenuta avrebbe così ammesso implicitamente che le esigenze specifiche del posto giustificavano l'assunzione di un dipendente di detto grado.

Infine il ricorrente deduce l'esistenza di un errore manifesto di valutazione e di una violazione del dovere di sollecitudine e dei principi di buona gestione e di buona amministrazione. Precisa in proposito che né il comitato per l'inquadramento né la DG IX si sono mai rivolti durante il procedimento ai competenti uffici della DG XI per informarsi delle specifiche esigenze del servizio, il che avrebbe impedito all'APN di disporre di informazioni che le consentissero di accertare se le esigenze specifiche del servizio richiedessero l'inquadramento del ricorrente in un grado diverso dal grado base. Inoltre, l'APN avrebbe ignorato la sua esperienza post-universitaria di oltre 7 anni e il livello delle funzioni che gli erano state attribuite nella Commissione.

Ricorso del signor Corrado Politi contro Fondazione europea per la formazione, proposto il 2 agosto 1998 (Causa T-124/98)

(98/C 312/45)

(Lingua processuale: il francese)

Il 2 agosto 1998 il signor Corrado Politi, residente a Torino (Italia), con gli avv.ti Jean-Noël Louis, Ariane Tornel e Françoise Parmentier, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la Fiduciaire